

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Prevenzione Incendi**

Circolare, n. 23/MI.SA. (80) 11

Prot. N 20904/4122/1

Roma, 07 ottobre 1980

OGGETTO: Decreto ministeriale contenente le direttive di massima previste al n. 6 dell'Allegato "A" alla legge 18 luglio 1980, n. 406 e chiarimenti.

La Gazzetta Ufficiale n. 214 del 6 agosto 1980 ha pubblicato la legge 18 luglio 1980, n. 406, recante norme sulle attività alberghiere esistenti e disposizioni per la prevenzione incendi.

Le prescrizioni tecniche da applicarsi per le attività alberghiere esistenti, indicate nell'Allegato "A" alla citata legge, prevedono al punto 6 che questo Ministero emani le direttive di massima in ordine ai mezzi antincendio da installarsi.

A ciò è stato provveduto con decreto ministeriale in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed il cui contenuto è riportato in allegato alla presente circolare, contenente le direttive che sono state sviluppate nell'ambito di quanto disposto dalla legge citata che ha regolamentato la materia.

Per tener conto, il più possibile, della casistica relativa alle attività alberghiere esistenti nonché delle altre prescrizioni tecniche emanate con la legge in oggetto indicata, i mezzi antincendio da installare negli alberghi esistenti sono stati graduati in funzione di parametri rappresentativi delle condizioni che determinano una variazione del rischio complessivo d'incendio.

Nelle presenti direttive è stato inoltre introdotto un mezzo antincendio che finora non aveva avuto larga applicazione in Italia a differenza di quanto è riscontrabile all'estero. Questo mezzo (detto "naspo antincendio") è stato ritenuto idoneo a dare prestazioni intermedie tra gli apparecchi portatili di estinzione e le bocche da incendio (idranti) collegate ad un'apposita rete idrica.

Per facilitare l'applicazione uniforme delle prescrizioni tecniche riportate nell'Allegato "A" alla legge in questione, si forniscono i seguenti chiarimenti sui punti 1, 3 e 9 del citato Allegato "A".

Punto 1: Per le centrali termiche a combustibile liquido o gassoso e per le autorimesse si dovrà ottenere, se non se sono già in possesso, il Certificato di prevenzione incendi, così come per tutte le altre eventuali "aree a rischio speciale" nelle quali si svolgono attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi provinciali VV.F.

Punto 3: Per i locali di pubblico spettacolo e simili si richiamano le disposizioni impartite con le circolari ministeriali n. 3 del 12 gennaio 1978 e n. 16 del 16 giugno 1980.

Punto 9: Il valore del carico d'incendio dovrà essere dichiarato, sotto la propria responsabilità, dall' esercente. Le strutture combustibili, se opportunamente protette in modo da assicurare una resistenza al fuoco di almeno 30', non devono essere computate nel valore del carico d'incendio.

Si ritiene inoltre opportuno dare un'ulteriore precisazione.

Il 1° comma della legge n. 406 recentemente emanata ha previsto la facoltà per i Comandi provinciali VV.F. di rilasciare provvisoriamente, ai fini della licenza d'esercizio, un "nulla osta" per la prosecuzione dell'attività, in deroga a quanto sancito dall'art. 4 della legge n. 966 del 16 luglio 1965.

Si chiarisce tuttavia che gli esercenti di attività alberghiere esistenti, sulla base di una loro autonoma scelta, possono ancora richiedere, in alternativa, il rilascio del "Certificato di prevenzione incendi" secondo la procedura indicata nella richiamata legge n. 966.

Ove si verifichi quest'ultima ipotesi, dovranno essere attuate le prescrizioni tecniche date o da darsi dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi, prescrizioni che, in linea di massima, potranno risultare anche diverse da quelle riportate nell'Allegato "A" alla citata legge n. 406 del 18 luglio 1980.

Direttive di massima di cui al punto 6 dell'Allegato "A" alla legge 18 luglio 1980, n. 406
"Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi"

1. Estintori

1.1 - Gli estintori debbono essere portatili, di "tipo approvato" dal Ministero dell'interno ed ubicati in posizione ben visibile e facilmente accessibile in prossimità dei vani scala e nei corridoi.

Deve essere installato, di norma, un estintore di adeguata capacità per ogni 250 mq di pavimento o frazione di 250 mq, con un minimo di un estintore per piano.

1.2 - Estintori di tipo idoneo debbono essere disponibili per rischi specifici quali cucine, quadri elettrici, ecc.

2. Naspi antincendio

2.1 - Il naspo è un'attrezzatura di spegnimento, utilizzante l'acqua, ed è normalmente costituito da un tubo di idonea resistenza con bocchello di erogazione di dimensione appropriata. Il tubo sarà avvolto su apposita bobina e risulterà stabilmente collegato alla rete di alimentazione.

2.2 - La rete di naspi antincendio deve essere costituita da naspi aventi le seguenti caratteristiche:

- lunghezza del tubo tale da poter raggiungere col getto pieno ogni punto della zona protetta dell'albergo;
- rubinetto di regolazione e chiusura sul bocchetto alla estremità della tubazione;
- diametro interno minimo del tubo 19 mm;
- portata minima 35 l/';
- pressione al bocchello 1,5 bar.

2.3 - I naspi possono anche essere alimentati dalla normale rete idrica, purchè questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente anche l'utenza normale oltre a quella antincendi.

2.4 - La rete che alimenta i naspi deve in ogni caso garantire la portata di 35 l/' alla pressione di 1,5 bar per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con un'autonomia minima di 30'.

2.5 - I naspi debbono essere ubicati preferibilmente in prossimità degli accessi ai piani e comunque in posizione facilmente accessibile e tale da proteggere l'intera superficie dell'albergo.

3. Idranti antincendio

3.1 - La rete di idranti antincendio deve essere costituita da una rete di tubazioni metalliche, preferibilmente ad anello. Da ciascun montante, per ciascun piano dell'edificio, deve essere derivata, con tubazione di diametro non inferiore a 40 mm, una bocca da incendio o idrante da 45 mm UNI, che sarà posta entro apposita custodia in prossimità dell'accesso ai piani.

3.2 - Cassetta di custodia delle bocche antincendio. La cassetta contenente la bocca da incendio deve essere posta in trasparente ed avere larghezza ed altezza non inferiori rispettivamente a 0,35 e 0,55 mm ed una profondità che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichetta e lancia permanentemente collegate.

3.3 - Manichetta e lancia. Ciascuna manichetta deve essere costituita da un tratto di tubo di tipo approvato, di lunghezza tale che consenta di raggiungere col getto pieno ogni punto della zona protetta.

3.4 - La rete idrica antincendi. Deve essere eseguita con tubi di acciaio, protetta contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari.

3.5 - Portata e pressione della bocche da incendio. Ciascuna bocca deve essere in grado di erogare una portata di 120 l/' alla pressione minima di 2 bar. La fonte di alimentazione dell'impianto e le dimensioni dell'impianto stesso debbono avere caratteristiche tali da assicurare il contemporaneo funzionamento delle due bocche da incendio in posizione idraulicamente più sfavorevole con un'autonomia minima di 30'.

3.6 - Collegamento delle autopompe dei VV.F. L'impianto deve essere tenuto costantemente in pressione e munito di attacco per il collegamento delle autobotti dei VV.F. da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile alle autobotti per il collegamento stesso.

4. Attività fino a 10 camere

4.1 - Sarà sufficiente l'installazione di estintori.

5. Attività da 11 a 50 camere

5.1.1 - In edifici con tutte le scale protette, sarà sufficiente l'installazione di estintori.

5.2.1 - In edifici con scale non protette aventi uno o più locali con carico d'incendio superiore a 50 kg/mq si dovrà realizzare una rete di naspi antincendio ed installare estintori.

5.2.2 - In edifici con scale non protette aventi tutti i locali con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, sarà sufficiente l'installazione di estintori.

6. Attività con oltre 50 stanze

6.1.1 - In edifici con tutte le scale protette aventi uno o più locali con carico d'incendio superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di idranti antincendio ed installare estintori.

6.1.2 - In edifici con tutte le scale protette aventi tutti i locali con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di naspi antincendio ed installare estintori.

6.2.1 - In edifici di altezza non superiore a 24 m, con scale non protette aventi uno o più locali con carico d'incendio superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di idranti antincendio ed installare estintori.

I soli vani scala, se hanno carico d'incendio complessivo superiore a 50 kg/mq, dovranno essere protetti da impianto fisso di spegnimento automatico comandato da rivelatore d'incendio da installarsi ai sensi di quanto previsto al punto 9 dell'Allegato "A" alla legge n. 406.

6.2.2 - In edifici di altezza superiore a 24 m con scale non protette, nelle zone con carico d'incendio superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare un impianto fisso di spegnimento automatico ed installare estintori.

L'impianto fisso di spegnimento automatico può svolgere anche la funzione di impianto di rivelazione d'incendio previsto al punto 9 dell'Allegato "A" alla legge n. 406 se in grado di avvertire subito il personale di servizio.

Nelle zone con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, sarà sufficiente la realizzazione della rete di idranti e l'installazione di estintori.

6.2.3 - In edifici di altezza non superiore a 24 m, con scale non protette aventi tutti i locali con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di naspi¹ ed installare estintori.

6.2.4 - In edifici con altezza superiore a 24 m, con scale non protette aventi tutti i locali con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di idranti antincendio ed installare estintori.

Nella seguente tabella sono riepilogate schematicamente le direttive sui mezzi antincendio.

CAMERE n.	SCALE tipo	ALTEZZA m.	CARICO D'INCENDIO	
			> 50 kg m ²	≤50 kg m ²
Fino a 10	-	-	Estintori (1)	
Da 11 a 50	Protette	-	Estintori 5.1.1	
	Non protette	-	Naspi + Estintori 5.2.1	Estintori 5.2.2
Oltre 50	Protette	-	Idranti + Estintori 6.1.1	Naspi + Estintori 6.1.2
	Non protette	≤ 24	Idranti + Estintori 6.2.1	Naspi + Estintori 6.2.3
		> 24	Impianto fisso di spegnimento automatico + Estintori 6.2.2	Idranti + Estintori 6.2.4 ²

(1) I soli vani scala, se hanno carico d'incendio complessivo superiore a 50 kg/m², dovranno essere protetti da impianto fisso automatico di spegnimento, comandato da idoneo rivelatore.

¹ Così come corretto dalla lettera circolare 29/10/1980 N 22971. N.d.R.

² Così come corretto dalla lettera circolare 29/10/1980 N 22971. N.d.R.